



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:

Dott. Guido Federico	Presidente
Dott.ssa Anna Bora	Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 164/2024

promossa da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*)

Parte_2 (C.F. *C.F._2*)

Parte_3 (C.F. *C.F._3*) rappresentati e difesi dall'Avv.
Fabiana Ippoliti e dall'Avv. Cristian Venuti

APPELLANTI

Contro

CP_1 (C.F. *C.F._4* , rappresentato e difeso
dall'Avv. Sonia Maffoli

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 5/2024 pubblicata il 2.1.2024.

CONCLUSIONI

DEGLI APPELLANTI : "..., disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: *IN VIA PRINCIPALE*, preso atto della dichiarazione resa da tutti gli odierni appellanti di voler profittare, ex art.1304 Cod. Civ., della transazione stipulata dal danneggiato CP_1 con i Sigg.ri CP_2 e CP_3 [...] , in data 21.05.2020, con la quale veniva quantificato in Euro 4.000,00 il complessivo danno subito dal CP_1 per i fatti oggetto del presente giudizio, che hanno altresì dato origine al procedimento Proc. Penale n. 635/2016 R.G.N.R. a carico di Parte_3 e CP_4 accertare e dichiarare che il danno complessivamente subito dall'appellato deve essere quantificato, anche nei confronti degli odierni appellanti, ai sensi del citato art.1304 Cod. Civ., nella somma onnicomprensiva di Euro 4.000,00 con spese legali interamente compensate, come ivi previsto, e per l'effetto, dichiarare, che nulla è dovuto dagli odierni appellanti al Sig. CP_1 , avendo quest'ultimo già ricevuto, in data 21.05.2020, il pagamento della suddetta somma ad opera degli altri coobbligati, contestualmente alla sottoscrizione della transazione (Doc.6 pag.4 terza riga e ss.).

Pertanto, in accoglimento integrale dell'odierno appello, Voglia l'Ecc.ma Corte annullare la sentenza n.5/2024, emessa dal Tribunale di Pesaro in data 02/01/2024 e conseguentemente condannare il Sig. CP_1 alla restituzione, in favore di Parte_3 , della somma di Euro 2.187,43, ingiustamente prelevata nelle more dell'odierno gravame (Doc.16), oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse applicabile il disposto di cui all'art.1304 Cod. Civ. alla fattispecie oggetto del presente giudizio, accertare e dichiarare che il danno complessivamente subito dall'appellato deve essere quantificato nella minor somma di Euro

4.733,85, di cui Euro 4.636,25 a titolo di inabilità temporanea parziale ed Euro 97,60 per spese mediche e così dichiarare gli odierni appellanti tenuti al pagamento della minor somma di Euro 733,85 pari alla differenza tra quanto dovuto al CP_1 a titolo risarcitorio, come sopra determinato in Euro 4.733,85 e quanto dallo stesso aliunde perceptum in base alla transazione con i Sigg.ri CP_2 e Controparte_3, per i medesimi fatti, pari ad Euro 4.000,00 (Doc.6 pag.4 terza riga e ss.) e conseguentemente condannare il Sig. CP_1 [...] alla restituzione, in favore di Parte_3, della somma di Euro 1.459,58, ingiustamente prelevata in eccesso rispetto al dovuto, nelle more dell'odierno gravame, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;

Il tutto ...con vittoria di spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio e disponendo, per le spese di primo grado, l'intera compensazione ovvero, in via subordinata, la loro drastica riduzione ex DM 147/2022, dato che, a tal fine, il valore della domanda di primo grado, così come correttamente rideterminato alla luce di quanto sopra, doveva essere definito nello scaglione inferiore ad Euro 1.100,00".

DELL'APPELLATO: "... In via principale e nel merito: respingere ogni contraria istanza e pertanto rigettare l'appello proposto avverso la Sentenza n. 5/2024 del Tribunale Civile di Pesaro di cui ai numero 3 (motivi) esposti in narrativa dalle parti appellanti e relative conclusioni in quanto infondato in fatto ed in diritto e pertanto confermare in ogni sua parte la Sentenza emessa in primo grado che prevede il pagamento: a titolo di risarcimento totale del danno liquidato in Euro 8.429,16 oltre interessi al saldo, oltre le spese anticipate di CTU per Euro 976,00 oltre alle condanna spese legali di euro 5.077,00 oltre iva cpa, rimborso forfettario e spese anticipate per euro 314,19.

Solo in via meramente subordinata: condannare per i medesimi titoli tutti di cui alla condanna contenuti nella Sentenza di primo grado in Sentenza gli appellanti al pagamento a titolo risarcitorio totale di € 8.027,95 comprensive di spese mediche anticipate anche di CTU oltre interessi legali al saldo + condanna

spese legali per € 5.077,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario di legge e spese anticipate per € 314,19.

Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.

FATTI DI CAUSA

I) Con la sentenza n. 5/2024, pubblicata il 2.1.2024, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda proposta da *Parte_4* a ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla condotta aggressiva posta in essere nel 2016 da un gruppo di coetanei minorenni, tra cui *Parte_3* figlio dei convenuti *Parte_1* e *Parte_2*, contumaci nel procedimento di primo grado.

In particolare, il Tribunale, espletate le prove testimoniali e una CTU medico legale, riteneva comprovati l'accaduto e il nesso di causalità tra la condotta di *Parte_3* e il danno subito dall'attore, in base alle risultanze istruttorie e tenuto conto della sentenza del GUP del Tribunale per i Minorenni delle Marche n. 196/2018, passata in giudicato, emessa nei confronti di *Parte_3* e *CP_4* [...] accertata quindi la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2048 c.c., in accoglimento della domanda, condannava *Parte_1* e *Parte_2* al pagamento, in solido, della somma di € 8.429,16 a titolo di risarcimento del danno (di cui €. 4.636,25 per il danno da invalidità temporanea parziale, €. 2.318,10 a titolo di personalizzazione del danno, comprensiva della incidenza negativa nelle attività ludiche ricreative, ed €. 1.474,81 per le spese mediche), in favore di *CP_1*, oltre spese processuali e spese di CTU.

II) Avverso detta sentenza propongono appello *Parte_1* [...] *Parte_2* e *Parte_3* lamentando l'erroneità della quantificazione del danno e l'omessa considerazione dell'accordo transattivo intercorso tra *CP_1* e i genitori di *CP_4* (altro coobbligato in solido) - in virtù del quale questi ultimi hanno definito la pretesa risarcitoria del *CP_1* versando al medesimo la somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito (comprensivo del danno biologico temporaneo, danno morale, esistenziale dinamico-relazionale e

spese mediche) - e dell'efficacia di detta transazione nei confronti degli odierni appellanti i quali dichiarano, nel presente giudizio, di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c.; chiedono, quindi, che sia accertata e dichiarata l'efficacia interamente satisfattiva del pagamento effettuato dai genitori di CP_4 in favore del danneggiato e, nel caso in cui non venga riconosciuta la facoltà degli appellanti di profittare dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1304 c.c., chiedono che sia ricalcolata la somma complessiva liquidata a titolo di risarcimento quantificando l'importo dovuto in € 4.733,85 (di cui € 4.635,25 per danno biologico, €. 97,60 per spese mediche) e che, tenuto conto della somma di € 4.000,00 già versata dai genitori del coobbligato CP_2 detto importo sia ulteriormente ridotto a €. 733,85, con esclusione del rimborso delle spese della CTU; inoltre, chiedono che venga disposta la condanna di parte appellata alla restituzione, totale o parziale, della somma pari a € 2.187,43, prelevata esecutivamente nei confronti di Parte_3 con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio e con intera compensazione delle spese del giudizio di primo grado ovvero, in via subordinata, con la riduzione ex DM 147/2022 , in base alla somma effettivamente dovuta.

III) CP_1 , costituendosi, eccepisce l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle censure contestando le domande avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese.

IV) Quindi, preso atto delle note depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.1) Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha riconosciuto in favore del danneggiato - in aggiunta all'importo di € 4.636,25 liquidato per la invalidità temporanea parziale - l'ulteriore somma di € 2.318,10 a titolo di personalizzazione del danno calcolata nella misura massima del 50% del valore riconosciuto per l'inabilità temporanea.

In particolare essi non contestano la liquidazione del danno con riferimento al pregiudizio ricollegabile alla inabilità temporanea biologica parziale accertata dal CTU, ma si dolgono del fatto che il Tribunale ha determinato il suddetto e ulteriore importo senza alcuna motivazione e in assenza di presupposti che legittimano il riconoscimento della personalizzazione del danno, tenuto conto del fatto che le conseguenze lamentate dalla vittima sono quelle generalmente derivanti da un evento simile.

1.1.2) Con lo stesso motivo gli appellanti lamentano l'erronea quantificazione delle spese mediche, liquidate in complessivi € 1.474,81, sebbene, come evidenziato anche dal CTU, le uniche spese mediche sostenute dal CP_1 ammontano a €. 97,60 e sono documentate mediante la fattura n. 279 del 18.10.2016.

1.2) Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la decisione per omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della natura e l'efficacia dell'accordo transattivo stipulato tra CP_1 e i genitori dell'altro minore, CP_4, coinvolto nei medesimi fatti illeciti in concorso con Pt_3

[...]

Sotto il primo profilo osservano che dal tenore letterale dell'accordo si evince che *"le parti abbiamo voluto definire la pretesa risarcitoria del CP_1 per l'intero, non per la sola quota astrattamente imputabile al CP_2 e che "abbiano definito l'intero danno, nelle singole voci in cui lo stesso si articolava, ossia danno biologico temporaneo, spese mediche, danno morale, esistenziale, dinamico relazione, nell'importo omnicomprensivo di € 4.000,00".*

Rilevano, quindi, che la somma concordata è stata accettata dal CP_1 con contestuale dichiarazione di non avere altro da pretendere per qualsivoglia titolo e/o causa in relazione alla vicenda in oggetto e che il Tribunale non ha considerato il pagamento di detta somma effettuato dai coobbligati CP_2 e CP_3 a saldo e stralcio di ogni altro danno patito dal CP_1 per i medesimi fatti di causa.

Quanto all'efficacia dell'accordo transattivo gli appellanti dichiarano nel presente giudizio di voler profittare, ai sensi dell'art. 1304 c.c., della transazione

stipulata tra CP_1 e i genitori di CP_4 , sussistendo nella specie i presupposti per applicare detta disposizione.

Infine, sul presupposto che la dichiarazione di avvalersi dell'accordo transattivo produce l'estensione dell'efficacia della transazione anche nei loro confronti, gli appellanti sostengono che il pagamento effettuato in favore di CP_1 della somma pattuita pari a € 4.000,00 - comprensiva di tutte le voci di danno riconosciute dal Tribunale - ha liberato tutti i coobbligati, inclusi gli odierni appellanti, da ogni altra pretesa risarcitoria del danneggiato.

1.3) Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha ommesso di valutare l'avvenuto pagamento a titolo di risarcimento del danno e il rilascio da parte del CP_1 della relativa quietanza.

1.3.1) Secondo gli appellanti detta circostanza avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere pacifico il fatto che il danneggiato aveva ricevuto l'intero pagamento con effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

Gli appellanti, quindi, ritengono di non essere tenuti a risarcire alcunché nei confronti del CP_1 per i fatti oggetto del presente giudizio e ritengono che il pagamento di un qualsiasi importo costituirebbe un'ingiustificata duplicazione risarcitoria.

1.3.2) In ogni caso sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, decurtare la somma concordata e percepita dal danneggiato dalla complessiva quantificazione dei danni tenuto conto che l'attore aveva dedotto la circostanza dell'avvenuto pagamento dell'importo di €. 4.000,00, documentato mediante il deposito dell'atto transattivo, e considerata la richiesta dal medesimo formulata volta alla condanna dei convenuti al pagamento di una somma a titolo risarcitorio *"detratto per differenza quanto semmai risulta a tale titolo erogato in sede di accordo di negoziazione assistita dai Sigg.ri CP_2 e CP_3 [...]"*.

1.3.3) Rilevano, infine, che l'erronea quantificazione del risarcimento del danno ha influito anche sull'ammontare delle spese di lite liquidate in favore dell'attore che sono state quantificate in € 5.077,00 sulla base dello scaglione "5.201-26.000" previsto dal DM 55/2014 e s.m.

2.) Con la comparsa di costituzione l'appellato eccepisce ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la inammissibilità del secondo e del terzo motivo di appello sostenendo che gli appellanti, avendo scelto di non costituirsi in primo grado, non possono *"presentare domande nuove che estendono il tema del processo ad altri aspetti e domande che avrebbero dovuto semmai far valere in primo grado "* in via riconvenzionale.

Ne consegue, secondo l'appellante, l'inammissibilità della censura relativa all'omessa considerazione dell'accordo transattivo e dell'efficacia liberatoria ex art. 1304 c.c. di detta transazione; rileva, in ogni caso, che l'accordo con [...] CP_2 e Controparte_3 è stato stipulato a definizione delle sole pretese risarcitorie nei confronti di CP_4 rispetto ad una domanda complessiva e più ampia e che nell'accordo non è prevista alcuna clausola liberatoria.

Ritiene quindi che la tesi degli appellanti circa la natura liberatoria dell'accordo sensi dell'art. 1304 c.c. non sia pertinente al caso di specie in quanto i sigg. CP_2 e CP_3 hanno definito e risarcito solo i danni commessi dal figlio CP_4 e non anche quelli commessi da Parte_3 di conseguenza, ad avviso dell'appellato, non sussistono i presupposti per applicare la citata disposizione.

Contesta inoltre, per il resto, i motivi di gravame rilevando che:

-il riconoscimento della personalizzazione del danno risulta legittimo e motivato posto che, le risultanze istruttorie (CTU e prove testimoniali) hanno dimostrato la sussistenza di una maggiore responsabilità a carico di Parte_3 per i fatti accaduti e un maggiore pregiudizio patito da CP_1 in termini di modificazione delle abitudini di vita - protrattasi per quasi un anno - legata alla paura di incontrare Parte_3

-qualora risultasse effettivo l'errore di calcolo relativo alla quantificazione delle spese mediche anticipate nel senso evidenziato dalla controparte, ossia "€ 1.474,81 anziché € 97,60", la questione può essere risolta con un'operazione matematica che tiene conto dell'importo delle spese della CTU pari a € 976,00, con la conseguenza che, secondo l'appellato, l'ammontare delle spese mediche sarebbe pari a (€. 97,60 + € 976,00=) €.1.073,60, importo che, sottratto da quello di € 1.474,81 liquidato dal giudice di primo grado, determina una

differenza non dovuta a titolo di spese mediche anticipate di €. 401,21; per effetto di detta rettifica la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ammonterebbe ad € 8.027,95 anziché € 8.429,16, mentre nulla cambierebbe in ordine alla condanna alle spese di lite e allo scaglione di riferimento.

3.) Con le note di trattazione scritta entrambe le parti ribadiscono ed illustrano le rispettive argomentazioni difensive, contestando quelle avversarie.

4.) Va anzitutto rilevato che non è fondata l'eccezione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sollevata dall'appellato con riguardo al secondo e al terzo motivo di appello sul presupposto che le censure introducono nel giudizio di gravame domande nuove.

Invero che le doglianze degli appellanti sono dirette a contestare la somma liquidata titolo di risarcimento del danno sotto il profilo dell'omessa considerazione della natura e dell'efficacia liberatoria ex art. 1304 c.c. dell'accordo transattivo, già allegato dagli attori e dagli stessi prodotto, nonché sotto il profilo dell'avvenuto pagamento della somma di €. 4.000,00, in base al citato accordo, con contestuale rilascio di quietanza da parte del danneggiato.

Si tratta quindi di argomentazioni che non mutano i fatti sostanziali dedotti in giudizio a sostegno della domanda risarcitoria né introducono un nuovo tema d'indagine considerato che riguardano il contenuto dell'accordo transattivo già prospettato nel giudizio di primo grado.

Peraltro, non può considerarsi domanda nuova la dichiarazione espressa dagli appellati di voler profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c., posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di obbligazione solidale, la dichiarazione di voler beneficiare della transazione stipulata da altri coobbligati costituisce un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del giudizio senza necessità di forme specifiche né limiti di decadenza; (tra le altre, Cass.civ. n. 20250/2014; Cass.civ. n. 16087/2018; Cass.civ. n. 3818/2025).

Pertanto, considerato che le questioni dedotte dagli appellanti non introducono domande nuove nel presente giudizio di gravame, che la dichiarazione di aderire alla transazione ex art. 1304 c.c. costituisce un diritto potestativo esercitabile senza particolari forme né limiti temporali e che, quindi, rispetto a detta

dichiarazione, è irrilevante la contumacia dei convenuti, odierni appellanti, nel procedimento di primo grado, l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. sollevata dall'appellato va respinta.

5) Passando ad esaminare i motivi di gravame si osserva anzitutto che gli appellanti non hanno contestato i fatti accaduti, accertati dal primo giudice, dai quali trae origine la responsabilità degli appellanti, ma hanno censurato la sentenza impugnata esclusivamente in ordine ai capi della decisione che riguardano l'importo delle spese mediche e la entità del danno liquidato dal Tribunale, a titolo di personalizzazione.

5.1) Ciò premesso si ritiene di esaminare, in primo luogo, il secondo ed il terzo motivo di gravame, incentrati sulla omessa considerazione dell'accordo transattivo tra CP_1 e i genitori di CP_4 sottoscritto in data 21.5.2020, del quale gli appellanti hanno affermato di voler profittare, afferenti entrambi alla questione degli effetti dell'art. 1304 cod. civ.: ad avviso degli appellanti, infatti, considerata la efficacia liberatoria di tale accordo, il pagamento della somma di €. 4.000,00 già versata in base alla transazione, sarebbe totale, con conseguente estinzione della obbligazione nei confronti degli appellanti stessi, o, eventualmente parziale, ma, in tale caso, dalla somma dovuta a titolo di risarcimento - da rideterminare in considerazione delle censure articolate con il primo motivo - andrebbe decurtata quella già ricevuta dal danneggiato.

5.2) Le doglianze sono parzialmente fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

5.2.1) Al riguardo va evidenziato che l'art. 1304 c.c., nel consentire al condebitore in solido che non ha partecipato alla stipulazione della transazione tra il creditore e uno dei debitori solidali, di potersi avvalere dell'accordo transattivo, si riferisce in via esclusiva all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione a comportare la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene anche quando

non abbia partecipato alla sua stipulazione (tra le altre, Cass. civ. n. 19541/2015; Cass. civ. S.U. n. 30174/2011; Cass. civ. n. 7094/2022).

5.2.2.) Nel caso di specie **CP_1** da un lato, e i genitori di **CP_4** [...] dall'altro, hanno sottoscritto un accordo a seguito della procedura di negoziazione assistita, introdotta nell'interesse del danneggiato quale condizione di procedibilità del procedimento civile volto ad ottenere il risarcimento dei danni ricollegabili alle condotte illecite poste in essere da **Parte_3** e **CP_4** infatti, sebbene l'invito a stipulare la convenzione sia stato ritualmente rivolto ai genitori di entrambi i ragazzi, solo i genitori del secondo hanno inteso accettare l'invito alla procedura negoziale assistita.

La parte introduttiva dell'accordo richiama i capi di imputazione della sentenza del GUP del Tribunale per i Minorenni delle Marche n. 196/2018 – passata in giudicato – emessa nei confronti degli aggressori indicando alla lettera a) l'imputazione di entrambi "del reato p. e p. dagli artt. 110, 582 c.p. perché, in concorso tra loro , cagionavano a **CP_1** lesioni personali (...) " e alla lettera b) l'imputazione del solo **Parte_3** "del reato p. e. p. dall'art. 581 c.p. perché colpiva con uno schiaffo **CP_1** " .

Nella premessa dell'accordo risulta evidenziato che l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita è stato formulato "Quanto ai fatti illeciti di cui alla lettera a) : ex art. 2048, 2055 C.C. da intendersi in solido in quanto commessi in concorso tra loro dai figli minori **Parte_3** e **CP_4** Quanto ai fatti di cui alla lettera b) : ex Art. 2048 C.C. in quanto commessi dal figlio minore **Parte_3** " .

5.2.3) Dal contenuto del suddetto accordo emerge la diversa posizione dei due imputati ai quali erano stati contestati - a entrambi - il reato di lesioni, in concorso, e - al solo **Parte_3** - anche il reato di percosse, ai danni di **CP_1** [...]

L'accordo transattivo sottoscritto con i genitori di **CP_4** prevede che "Allo scopo di definire la pendenza di cui sopra in oggetto, i Sigg.ri **CP_2** e **Controparte_3** riconoscono e conferiscono al Sig. **CP_1** che accetta, a titolo di risarcimento danni (danno biologico temporaneo oltre

spese mediche, danno morale, esistenziale, dinamico-relazionale), in ordine ai fatti come portati dalla sopra citata Sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Ancona, la somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00) omnia, oggi conferita a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Sig. CP_1

[...] alla sottoscrizione della presente. Con la sottoscrizione del presente accordo sia a margine di ogni facciata che in calce, da valere anche a titolo di quietanza, redatto in duplice originale per ciascuna delle Parti ed acquisite dai rispettivi difensori, le parti stesse dichiarano di non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo e/o causa in relazione alla vicenda in oggetto. Le spese legali sono integralmente compensate."

Dalla lettura della sentenza del GUP del Tribunale per i Minorenni, richiamata nel citato accordo emerge che il Pt_3 si era reso responsabile di entrambe le condotte illecite al medesimo contestate.

Il differente ruolo che ha avuto Parte_3 nella vicenda, richiamata nell'accordo - ricollegabile al fatto che il medesimo aveva tenuto atteggiamenti aggressivi nei confronti del CP_1 anche in occasione di un episodio diverso rispetto a quello in cui risulta coinvolto il CP_2 - ed il fatto che le parti hanno espressamente dichiarato "di non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo e/o causa in relazione alla vicenda ..." denotano la volontà delle parti stesse di limitare l'oggetto della transazione ai rapporti tra il danneggiato e i condebitori solidali che hanno aderito all'invito e sottoscritto l'accordo ("...non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra...") e, quindi, alla quota dei genitori del CP_2 e di non estenderlo all'intero debito: pertanto non si tratta di una transazione "a saldo e stralcio" nei confronti di tutti i responsabili, come ritenuto dagli appellanti, ma di un accordo volto a definire esclusivamente la pretesa creditoria ricollegabile alla condotta posta in essere dal figlio di coloro che hanno partecipato all'accordo.

5.2.4) Al caso concreto è quindi applicabile il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione tra il creditore e uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto - come nella fattispecie in esame - la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di

determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (tra le altre, Cass. civ. n. 7094/2022).

5.2.5) In tali limiti, quindi, l'appello è meritevole di accoglimento: infatti, pur dovendosi escludere che gli appellanti possano avvalersi della transazione con effetto liberatorio (con conseguente totale estinzione della obbligazione risarcitoria a carico degli stessi), la somma versata dai condebitori solidali che hanno sottoscritto il citato accordo deve essere tenuta in considerazione al fine di individuare la somma residua dovuta dagli appellanti.

6.) Va quindi esaminato il primo motivo di gravame con cui è stata contestata la entità della somma determinata a titolo di risarcimento, sia sotto il profilo della personalizzazione sia con riferimento alle spese mediche: non è invece censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha liquidato il danno per la invalidità temporanea parziale (di complessivi 177 giorni), sulla base della CTU, in complessivi €. 4.636,25.

Il motivo è meritevole di accoglimento limitatamente alla questione concernente le spese mediche, per le ragioni di seguito illustrate.

6.1) In ordine al primo aspetto si ritiene infatti che le doglianze non siano fondate, essendo nel caso di specie ravvisabili i presupposti per aumentare la predetta somma del 50%, a titolo di personalizzazione del danno, così come stabilito dal primo giudice, in considerazione delle allegate e comprovate peculiarità che caratterizzano la situazione concreta.

Invero dalla attività istruttoria sono emerse circostanze che evidenziano la condotta particolarmente aggressiva da parte di *Parte_3* nei confronti del *CP_1* risulta, infatti, che il primo ha infierito sul secondo colpendolo con calci e pugni mentre si trovava a terra (deposizione del teste *Testimone_1*); inoltre, come rilevato dal Tribunale, dalle prove testimoniali è emerso che

l'episodio di cui era stato vittima il **CP_1** per fatto e responsabilità del **Pt_3** non era stato isolato poiché quest'ultimo si era reso responsabile di fatti simili ai danni di altri adolescenti (v. deposizioni dei testi **Testimone_2** e **[...]** **Tes_3**).

In tale contesto è verosimile che l'aggressione subita dal **CP_1** abbia provocato nel medesimo uno stato di particolare tensione e preoccupazione dovute al timore di incontrare il **Pt_3** e abbia quindi indotto l'appellato medesimo a modificare le sue abitudini quotidiane per non mettere a rischio la sua incolumità rinunciando – come rilevato dal primo giudice – a svolgere alcune attività ludico-ricreative.

La modifica delle abitudini di vita, le modalità della condotta posta in essere ai danni del **CP_1** la giovane età di quest'ultimo evidenziano circostanze specifiche - che non sono comuni a coloro che hanno sofferto identiche lesioni – tali da rendere il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età, che giustificano quindi l'incremento delle somme dovute, nella misura indicata dal primo giudice.

6.2) Quanto alle spese mediche si osserva che è pacifico tra le parti che la somma dovuta a tale titolo ammonta ad €. 97,60, circostanza desumibile anche dalla CTU dalla quale si evince che detta spesa, documentata, è congrua e riferibile alla vicenda di cui si discute.

Pertanto lo stesso appellato non ha posto in discussione il fatto che gli esborsi siano limitati all'importo indicato, avendo invece dedotto che la somma liquidabile sarebbe pari a complessivi €. 1.073,60, tenuto conto anche di quella anticipata per la CTU (€. 976,00), posta definitivamente a carico dei convenuti.

La somma liquidata a titolo di spese deve essere quindi rideterminata e ridotta a €. 97,60, in mancanza di ulteriori allegazioni e prove, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, sicché le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (tra le altre, Cass. civ. n.12407/2025): ne consegue che l'importo anticipato per la CTU non

rappresenta una componente del danno e non può essere tenuto in considerazione ai fini della liquidazione.

Nei limiti sopra indicati il primo motivo di appello va quindi accolto.

7.) Per le considerazioni svolte, l'ammontare del risarcimento del danno va rideterminato in complessivi € 7.051,95 (€ 4.636,25 + € 2.318,10 + € 97,60).

Pertanto, considerato che il danneggiato ha già ricevuto la somma di € 4.000,00 in forza della transazione intervenuta con i genitori di CP_4 di cui si è detto in precedenza, superiore alla quota facente carico a ciascuno dei condebitori pari ad € 3.525,97 (da presumere uguale ex artt. 1298 e 2055 c.c., in difetto di domanda di regresso e di accertamento di una diversa misura), il debito residuo gravante sugli altri condebitori e quindi sugli odierni appellanti si riduce "in misura corrispondente a quanto effettivamente versato dal debitore che ha raggiunto l'accordo", in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza citata (tra le altre Cass. civ. n. 7094/2022).

Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, gli odierni appellanti vanno condannati a versare alla controparte la somma di € 3.051,95, ottenuta detratto l'importo di € 4.000,00 da quello come rideterminato in questa sede (€ 7.051,95), oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado, come statuito dal primo giudice.

La somma ancora dovuta è superiore a quella versata in esecuzione della sentenza impugnata, indicata dagli appellanti, e pertanto la domanda di restituzione va respinta.

8.) L'accoglimento, sia pure parziale, del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: è quindi assorbito l'esame di ogni ulteriore questione sul punto.

Considerati la prevalente soccombenza degli appellanti, la modifica parziale della sentenza di I grado ed i limiti dell'accoglimento dell'appello, si ritiene di porre a carico degli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della entità somma dovuta, della natura delle

questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, ponendo definitivamente a carico degli appellanti le spese sostenute per la CTU, come liquidate dal primo giudice.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* nei confronti di *CP_1*, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 5/2024, pubblicata il 2.1.2024 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

-condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di *CP_1* [...] della somma di €.3.051,95, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;

-condanna *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* in solido, a rifondere a *CP_1* le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in €. 314,19 per spese ed €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e, quanto al presente grado del giudizio, in €. 100,00 per spese, €. 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, ponendo a carico degli appellanti le spese sostenute per la CTU, come liquidate dal Tribunale.

Ancona, così deciso il 25 febbraio 2026.

Il Consigliere est.

Dott.ssa Anna Bora

Il Presidente

Dott. Guido Federico